




10087/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 14026/2012

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 10087

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. F.N.

- Dott. SALVATORE SALVAGO - Presidente - Ud. 08/04/2016
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - PU
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 14026-2012 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in  
 persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA,  
 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE  
 DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

2016

**contro**

766

;

- **intimato** -

Nonché da:

(c.f. elettivamente

domiciliato in presso  
l'avvocato , che lo rappresenta e  
difende, giusta procura a margine del controricorso e  
ricorso incidentale;

**- controricorrente e ricorrente incidentali -**

**contro**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 1990/2012 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 08/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato Gen. dello Stato  
GESUALDO D'ELIA che ha chiesto l'accoglimento del  
ricorso principale, il rigetto del ricorso  
incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente  
incidentale, l'Avvocato MARCO MOSTARDA che ha chiesto  
il rigetto del ricorso principale, l'accoglimento  
dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto  
del ricorso principale.

RITENUTO IN FATTO.


1. Con atto di citazione notificato il 5 giugno 2002, il dr.

\_\_\_\_\_ ( - medico iscrittosi alla scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università La Sapienza di Roma, per la prima volta nell'anno accademico 1985/1986 - conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l'Università La Sapienza di Roma ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, chiedendone la condanna in solido alla corresponsione del trattamento economico previsto per gli specializzandi dalla Direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, tardivamente e non completamente recepita da d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale adito, con sentenza n. 2808/2006, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la sola Università, e non il Ministero, al pagamento in favore del \_\_\_\_\_ - per la causale suindicata - della somma di € 44.416,00, determinata in base all'art. 6 del decreto succitato, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale.

2. Avverso tale decisione proponeva appello principale l'Università La Sapienza ed appello incidentale il \_\_\_\_\_. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1990/2012, depositata il 16 aprile 2012, in accoglimento dell'appello principale, nonché - in parte - dell'appello incidentale, accoglieva la domanda dell'originario attore nei confronti del Ministero, che condannava, però, al pagamento della minor somma di € 26.855,76, ritenendo applicabile, nella specie, il disposto di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, e non dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La Corte territoriale respingeva, invece, la domanda proposta dal \_\_\_\_\_ nei confronti dell'Università.

3. Per la cassazione di tale decisione ha proposto, quindi, ricorso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nei confronti di Massimo Leoni, sulla base di tre motivi.

4. Il resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale - spiegato nei confronti anche dell'Università La Sapienza di Roma, che non si è costituita in giudizio - affidato a sei motivi.



### CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Con il primo motivo di ricorso principale, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 345 e 352 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello si sia pronunciata di ufficio, incorrendo nel vizio di extrapetizione, sulla domanda di risarcimento del danno da "illecito comunitario" subito dal  
- medico iscrittosi alla scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università La Sapienza di Roma, per la prima volta nell'anno accademico 1985/1986 - per il tardivo recepimento, con il d.lgs. n. 257 del 1991, della Direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE (che ha previsto una sorta di provvidenza economica a favore dei medici specializzandi), laddove, sia la domanda proposta dall'odierno resistente, sia la stessa decisione di prime cure si erano espresse con riferimento, non al risarcimento del danno, bensì ad un trattamento economico e ad una borsa di studio spettante al  
per effetto della Direttiva comunitaria succitata.

1.2. Il motivo è infondato.

1.2.1. Deve, invero, osservarsi, al riguardo, che non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello il quale dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai prospettata dalla parti, essendo compito del giudice, anche d'appello, individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Cass. 12471/2001; 21484/2007; 15383/2010).

1.2.2. Nel caso concreto, avendo il fatto espresso riferimento, nella domanda proposta in primo grado, al trattamento economico che gli spettava fin dal 1982, per effetto della normativa comunitaria "tardivamente e non completamente recepita dall'ordinamento interno" con il citato d.lgs. n. 257 del 1991, non può in alcun modo



ritenersi che vi sia stata immutazione dei fatti costitutivi della domanda da parte del giudice di appello, che si è limitato a qualificarla, del tutto correttamente, come pretesa - lato sensu risarcitoria - derivante dalla responsabilità contrattuale dello Stato, conseguente all'inadempimento dell'obbligazione ex lege di natura indennitaria nei confronti dei medici specializzandi. Avendo, pertanto, la Corte territoriale fatto esclusivamente uso del proprio potere di qualificazione giuridica della fattispecie concreta, il denunciato vizio di extrapetizione non può ritenersi sussistente.


1.3. La censura va, pertanto, disattesa.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1218 2043 e ss. cod. civ., 291 cod. proc. civ., 5 della legge n. 400 del 1988, del d.lgs. n. 257 del 1991, del r.d. n. 1611 del 1933, della legge n. 258 del 1958, della legge n. 103 del 1979, delle Direttive CEE nn. 36/1975, 76/1983 e 16/1993, nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

2.1. Avrebbe errato la Corte di Appello nel ritenere legittimato passivo, a fronte dell'azione proposta in giudizio dal \_\_\_\_\_ il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sul presupposto che si tratterebbe di un'articolazione dell'amministrazione centrale. La legittimazione passiva spetterebbe, per contro, per le azioni come quella oggetto di causa, sempre e comunque allo Stato italiano in persona del Presidente del Consiglio che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 400 del 1988, è tenuto al recepimento dell'ordinamento comunitario.

2.2. La doglianza è infondata.

2.2.1. Ed invero, in tema di corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991, il soggetto tenuto al pagamento dell'adeguata remunerazione deve essere individuato nello Stato e, per esso, nel Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla stregua della previ-



sione dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in quanto norma introdotta proprio allo scopo di dare attuazione alle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE (Cass. 17682/2011). Non rileva, quindi, che l'astratta legittimazione a contraddire in siffatti giudizi spetti allo Stato, in persona del Presidente del Consiglio, laddove vengano, in concreto, evocati singoli Ministeri (come il MIUR), trattandosi comunque di articolazioni del Governo della Repubblica (cfr. Cass. 6029/2015; 765/2016).

2.2.2. Tanto più che, con riferimento alla specifica materia del trattamento economico dei medici specializzanti – questa Corte ha già avuto modo di affermare, e l'indirizzo merita di essere condiviso in questa sede, che, qualora – come, nel caso di specie – l'Avvocatura dello Stato, pur ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, non si avvalga, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente, resta preclusa la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, non ponendosi, in senso proprio, una questione di difetto di legittimazione passiva. In siffatta ipotesi rimane, peraltro, ferma la facoltà per il reale destinatario della domanda di intervenire in giudizio e di essere rimesso in termini (cfr. Cass. 16104/2013; 5230/2015).

2.3. Per le ragioni esposte, il mezzo deve, di conseguenza, essere disatteso.

3. Con il terzo motivo di ricorso, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 2043 cod. civ., nonché l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.


3.1. Lamenta l'amministrazione che la Corte territoriale abbia – sul presupposto della natura di debito di valore ascrivibile a quello dello Stato nei confronti dei medici specializzandi – riconosciuto al l'indennizzo nella misura di cui all'art. 11 della legge n. 370 del

1999, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data di entrata in vigore di detta legge (27 ottobre 1999) ed agli interessi legali dalla decisione al saldo effettivo, sull'importo integralmente rivalutato. L'obbligazione in parola - dando luogo, secondo il ricorrente, ad un debito di valuta - potrebbe, per converso, produrre gli accessori del credito solo dalla data della costituzione in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale.

3.2. La censura è fondata.

3.2.1. Va osservato, infatti, che le direttive n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE affermano l'obbligo incondizionato e sufficientemente preciso di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando e, pertanto, in assenza di tempestivo recepimento, sono direttamente applicabili quanto al diritto alla retribuzione dei medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983-1991, ma non relativamente al suo ammontare e al soggetto tenuto al pagamento. A tal riguardo, interpretando il diritto interno in funzione del rispetto del principio di effettività e al fine di ottenere un risultato conforme al diritto comunitario, deve trovare, peraltro, applicazione retroattiva l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, indipendentemente dalla circostanza che i medici siano stati destinatari di sentenza passata in giudicato e subordinatamente all'accertamento delle condizioni soggettive previste dalla menzionata disposizione, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di cui all'art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in forza dell'esclusione stabilita dall'art. 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo (cfr. Cass. 17682/2011; 17068/2013; 2538/2015).

3.2.2. Orbene, deve ritenersi che il legislatore - dettando l'art. 11 della legge n. 370 del 1999, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - abbia palesato una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione



indennitaria avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224, comma 1, cod. civ. - gli interessi legali e l'eventuale maggior danno, sub specie della rivalutazione monetaria, possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (cfr. Cass. 1917/2012; 23635/2014).

Ne consegue che, nel caso di specie, gli accessori del credito, non risultando precedenti atti di costituzione in mora, non possono che decorrere dalla data della domanda giudiziale.

3.3. Il motivo va, pertanto, accolto.

4. Passando, quindi, all'esame del ricorso incidentale, va rilevato che, con il primo e terzo motivo - che, per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente - l'attore denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., 1292, 1294 e 1298 cod. civ., nonché l'omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

4.1. Il ricorrente incidentale lamenta che la Corte territoriale abbia ommesso di motivare, ovvero di pronunciarsi, essendo stata dedotta anche la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sulla domanda di condanna in solido di entrambe le amministrazioni (l'Università ed il Ministero), pur avendo accolto nel merito la domanda del ricorrente. In tal modo operando, il giudice di appello avrebbe, altresì, impedito, del tutto ingiustificatamente, l'operatività dei principi di cui agli artt. 1292 e ss. cod. civ., che avrebbero, per contro, dovuto trovare applicazione nel caso di specie, trattandosi di due soggetti obbligati per lo stesso titolo.


4.2. Le censure sono infondate.

4.2.1. Deve, infatti, rilevarsi che la Corte di Appello si è pronunciata ed ha adeguatamente motivato in ordine alla legittimazione passiva esclusiva del solo MIUR, ritenuto un'articolazione dell'Amministrazione statale centrale. E tale statuizione è da reputarsi del tutto corretta per le ragioni indicate con riferimento al secondo motivo del ricorso principale.



4.2.2. Per quanto concerne, poi, la mancata condanna dell' Università in solido con il Ministero, che - a parere del ricorrente - la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare per il fatto che si trattava di soggetti obbligati per lo stesso titolo, va osservato che l'art. 1292 cod. civ. non identifica l'obbligazione solidale con un'obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo ad un medesimo ed unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì nell'esistenza di più soggetti obbligati alla medesima prestazione, "in guisa tale che l'adempimento dell'uno libera gli altri" (cfr. Cass. 2120/1996; 16391/2010). Ne discende che - presupponendo l'applicabilità delle norme sulle obbligazioni solidali, una pluralità di soggetti effettivamente coobbligati - l'istituto in parola non può, di certo, trovare applicazione nei casi in cui, come nella specie, uno di soggetti evocati in giudizio non sia passivamente legittimato e, quindi, non sia tenuto ad adempiere la pretesa creditoria azionata.

4.3. I motivi in esame vanno, pertanto, disattesi.

5. Con il secondo motivo di ricorso, l'  denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

5.1. Il ricorrente si duole dell'extrapetizione nella quale sarebbe incorso il giudice di appello, nel non applicare alla fattispecie concreta il disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, invocato, invece, dalla parte istante e posto a fondamento della decisione di prime cure, ma facendo applicazione della diversa norma di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999.

5.2. La doglianza è infondata.

5.2.1. Non può, invero, ritenersi sussistente la dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essendosi la Corte territoriale limitata a fare uso del proprio potere di qualificazione, inquadrando il caso di specie, quanto alla liquidazione dell'indennità, nella diversa previsione dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999. E, come si è dianzi rilevato, non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice d'appello il quale dia alla domanda od all'eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado, e mai pro-

spettata dalla parti, essendo compito del giudice, anche d'appello, individuare correttamente la legge applicabile, con l'unico limite rappresentato dall'impossibilità di immutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Cass. 12471/2001; 21484/2007; 15383/2010).

5.2.2. Il mezzo va, di conseguenza, rigettato.


6. Con il quarto e quinto motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e 11 della legge n. 370 del 1999, nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

6.1. Avrebbe errato la Corte di Appello nel ritenere – peraltro con motivazione del tutto incongrua – applicabile nella fattispecie concreta il disposto dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999, "espressamente dettata per definire rapporti contenziosi riguardanti i destinatari di sentenze TAR passate in cosa giudicata", in luogo dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, correttamente posto dal Tribunale a fondamento della decisione di prime cure.

6.2. Le doglianze sono infondate

6.2.1. Va ribadito, invero, in proposito, quanto affermato con riferimento al terzo motivo dell'appello principale, ossia che interpretando il diritto interno in funzione del rispetto del principio di effettività e al fine di ottenere un risultato conforme al diritto comunitario, deve trovare, peraltro, applicazione retroattiva l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, indipendentemente dalla circostanza che il medico sia stato destinatario di sentenza passata in giudicato e subordinatamente all'accertamento delle condizioni soggettive previste dalla menzionata disposizione, non applicandosi nei loro confronti la disciplina di cui all'art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, in forza dell'esclusione stabilita dall'art. 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo (cfr. Cass. 17682/2011; 17068/2013; 2538/2015).

6.2.2. I motivi vanno, di conseguenza, rigettati.



7. Con il sesto motivo di ricorso, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

7.1. L'istante lamenta che la Corte di merito non abbia riconosciuto, sulla sorte capitale, il cumulo della rivalutazione e degli interessi sulle somme via via rivalutate, secondo i criteri enunciati da Cass.S.U. 1712/1995, trattandosi di obbligazione di valore.

7.2. La censura è infondata e va, pertanto, disattesa, per le ragioni esposte a proposito del terzo motivo del ricorso principale.

8. L'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale comporta la cassazione dell'impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384, comma 1, cod. proc. civ., stabilisce che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda giudiziale.

9. Concorrono giusti motivi, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.


P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, stabilisce che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda giudiziale; rigetta il ricorso incidentale; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile l'8 aprile 2016

Il Consigliere Estensore



Il Presidente

